



Comune di  
Porza

## **ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, LO SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELL'AMBIENTE**

Il Municipio di Porza, richiamati:

- la Legge Organica comunale del 10 marzo 1987, ed in particolare gli artt. 186 e segg.;
- il Regolamento di applicazione della Legge Organica comunale, ed in particolare gli artt. 41 e 42 e 44;
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- la Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994;
- la Legge federale sull'energia (LEne) del 30 settembre 2016;
- l'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 1° novembre 2017;
- il Decreto legislativo concernente la richiesta di un credito quadro netto di 50 milioni di franchi e autorizzazione alla spesa di 130 milioni di franchi per la continuazione del programma di incentivi concernente l'efficacia ed efficienza energetiche, la produzione e la distribuzione di energia termica da fonti indigene rinnovabili, la conversione delle energie di origine fossile e la promozione della formazione continua, dell'informazione, della sensibilizzazione e della consulenza nel settore dell'energia, dal 24 febbraio 2021 e successivi decreti del 7 luglio 2021;
- il regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014 e successivi aggiornamenti;
- il Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza, lo sfruttamento delle energie rinnovabili, dell'ambiente, della mobilità sostenibile e del benessere fisico del 15 giugno 2020;
- il Regolamento comunale del 19 dicembre 2011;

### **emana la seguente Ordinanza**

#### **Art. 1 Diritto all'incentivo**

<sup>1</sup>Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'efficienza energetica sono destinati ai proprietari di edifici riscaldati, ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Porza.

<sup>2</sup>I proprietari che richiedono l'incentivo devono essere in regola con il pagamento di imposte e tasse comunali.

#### **Art. 2 Incentivi**

##### *1) Certificazione e analisi energetiche*

Per la realizzazione di un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici CECE o CECE Plus o rapporto secondo mansionario dell'Ufficio Federale dell'Energia per gli edifici non certificati CECE, effettuato per edifici riscaldati esistenti, realizzati prima del 2000, per i quali viene riconosciuto un incentivo da parte dell'autorità cantonale viene concesso un incentivo pari al 50% dell'incentivo cantonale ma al massimo **CHF 1'000.00**.

##### *2) Risanamento energetico di base*

Per i risanamenti energetici di base, per i quali viene riconosciuto un incentivo da parte dell'autorità cantonale, viene concesso un incentivo pari al 25% dell'incentivo cantonale ma al massimo **CHF 3'000.00**.

### 3) Bonus CECE (incentivo cantonale)

Per gli edifici risanati energeticamente, che ottengono un sensibile miglioramento nella classificazione CECE per i quali viene riconosciuto un incentivo "bonus CECE" da parte dell'autorità cantonale viene concesso un incentivo pari al 50% dell'incentivo cantonale ma al massimo **CHF 1'000.00**.

### 4) Risanamento energetico di edifici con certificazione MINERGIE®

Per gli edifici risanati energeticamente, che hanno ottenuto una certificazione MINERGIE® e per i quali viene riconosciuto un incentivo da parte dell'autorità cantonale, viene concesso un incentivo pari al **50%** dell'incentivo cantonale ma al massimo **CHF 1'000.00**.

### 5) Realizzazione di nuovi edifici con certificazione MINERGIE®

Per i nuovi edifici, che hanno ottenuto una certificazione MINERGIE/-P/-A e per i quali viene riconosciuto un incentivo da parte dell'autorità cantonale, viene concesso un incentivo pari al **50%** dell'incentivo cantonale ma al massimo **CHF 1'000.00**.

### 6) Nuovi impianti solari termici per la produzione di calore con i relativi sistemi di accumulo dell'energia prodotta

Per la realizzazione di impianti solari termici, per i quali viene riconosciuto un incentivo da parte dell'autorità cantonale viene concesso un incentivo pari al **50%** dell'incentivo cantonale ma al massimo **CHF 1'000.00**.

### 7) Nuovi impianti solari fotovoltaici per la produzione di elettricità

Per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici, per i quali viene riconosciuto un incentivo da parte dell'autorità cantonale, viene concesso un incentivo pari al **50%** dell'incentivo cantonale ma al massimo **CHF 2'000.00**.

## Art. 3 Richieste incentivi

<sup>1</sup>Il Municipio è competente per decidere in merito alle richieste d'incentivo.

Il fondo a disposizione del Comune per il versamento dell'incentivo nell'anno di riferimento corrisponde a quanto indicato annualmente in sede di preventivo. Una volta esaurito il fondo a disposizione le richieste d'incentivo pendenti vengono trattate nell'anno successivo.

<sup>2</sup>Le richieste degli incentivi devono essere presentate secondo le modalità indicate nella presente Ordinanza per ogni singolo incentivo. In caso di richiedenti minorenni, la richiesta va presentata dal rappresentante legale.

<sup>3</sup>Possono essere presentate richieste per ogni genere d'incentivo indicato nella presente Ordinanza.

<sup>4</sup>La richiesta degli incentivi può essere inoltrata al Municipio, mediante l'apposito formulario ottenibile presso la Cancelleria.

<sup>5</sup>La richiesta dovrà essere presentata entro sei (6) mesi dalla decisione definitiva dell'incentivo concesso dal Cantone, mediante l'apposito formulario ottenibile presso la Cancelleria.

<sup>6</sup>Alla richiesta deve essere allegata la copia della relativa decisione sull'incentivo cantonale. Il Municipio emanerà una decisione sulla concessione o meno dell'incentivo con le relative condizioni. Il Municipio si riserva il diritto di visionare i documenti succitati in originale prima di deliberare sull'erogazione dell'incentivo.

<sup>7</sup>Gli incentivi comunali di cui alla presente ordinanza verranno erogati solo dopo che le opere in questione saranno state eseguite e, se del caso, collaudate, e solo dopo che l'adempimento delle condizioni poste per la concessione dell'incentivo sarà stato verificato per il tramite dell'ufficio tecnico comunale. Lo stesso può svolgere sopralluoghi.

## Art.4 Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza o nel relativo Regolamento, si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 e delle relative norme di applicazione.

## Art.5 Rimedi di diritto

Contro la presente Ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di trenta (30) giorni ai sensi dell'articolo 208 LOC.

**Art.6 Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore il primo 15 marzo 2022 ed è abrogata ogni altra disposizione precedente o contraria alle norme della presente.

PER IL MUNICIPIO  
Il Sindaco: Il Segretario:  
Franco Citterio Walter De Vecchi

Adottata dal Municipio il 31 gennaio 2022 con risoluzione municipale no. 28/2022.

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso dal 7 febbraio all'8 marzo 2022.

6948 Porza, 1° febbraio 2022